

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RELATIVA AGLI AIUTI DI NATURA *DE MINIMIS*¹**

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

In esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____, Via _____,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____,
C.F. _____ P.IVA _____,
con sede legale a _____ in via _____,

nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti *de minimis* della Commissione Europea:

- regolamento n. 1407/2013 e regolamento n. 1998/2006 *de minimis* generale;
- regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG;
- regolamento n. 1408/2013 e regolamento n. 1535/2007 *de minimis* settore agricolo;
- regolamento n. 717/2014 e regolamento n. 875/2007 *de minimis* nel settore pesca e acquacoltura;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione, consapevole dell'obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea applicabile;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

A) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata ha inizio il _____ e termina il _____

B) che l'impresa rappresentata:

- non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente², altre imprese aventi sede in Italia
- controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(ragione sociale e dati anagrafici)

- è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(ragione sociale e dati anagrafici)

C) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due precedenti

¹ Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni tengono conto del documento 14/077/CR08/C3 approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ed avente ad oggetto "contributo delle regioni e delle province autonome all'attuazione del regolamento 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*".

² Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate.

- non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
- è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

D) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due precedenti, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

- non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati
- ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* indicate di seguito:

Impresa beneficiaria ³	Regolamento UE ⁴	Data concessione	Normativa atto di riferimento	Ente concedente	Importo dell'aiuto	
					Concesso	Erogato a saldo ⁵

E) (da compilare solo se l'aiuto riguarda l'attività di trasporto merci su strada per conto terzi)

Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi) i seguenti aiuti:

Impresa beneficiaria	Regolamento UE	Data concessione	Normativa atto di riferimento	Ente concedente	Importo dell'aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo

³ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Questo importo potrà differire da quello "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo viene ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa è stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto è stata imputata all'impresa scissa.

F) che l'impresa rappresentata è classificabile per dimensione in:

micro impresa

media impresa

piccola impresa

grande impresa

(La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36, costituisce l'unico riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI)

Luogo e data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

(firma leggibile apposta davanti all'addetto di questa Amministrazione oppure l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000)

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy> oppure visionata presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Jesolo.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

La disciplina generale per gli aiuti «*de minimis*» è oggi prevista nel Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella GUUE L352 del 24/12/2013). Il regolamento stabilisce che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000 (€ 100.000 se l'aiuto riguarda l'attività di trasporto merci su strada per conto terzi). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 108 del TFUE.

L'art. 1, comma 1, il campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica

Definizione d'impresa

Ai fini delle norme in materia di concorrenza dell'UE, per impresa si intende *qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e delle sue modalità di finanziamento* (considerando (4) Regolamento n. 1407/2013).

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione

singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale. L'impresa richiedente dovrà includere nella sua dichiarazione anche gli aiuti ricevuti dagli altri soggetti facenti parte dell'impresa unica.

Rispetto del massimale (importo dell'aiuto, ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda)

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in regime «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche l'importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

L'importo dell'aiuto e l'Equivalente Sovvenzione Lorda

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione in denaro (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

L'importo dell'agevolazione è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.

Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL), cioè tale importo deve essere calcolato "come se" si trattasse di una sovvenzione diretta.

Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per «esercizio finanziario» si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3 (8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3 (9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (riquadro E) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Regole sul cumulo

Gli aiuti in regime «*de minimis*» non sono in linea di principio cumulabili con ulteriori aiuti di Stato. Si ha cumulo se il beneficiario riceve più agevolazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili. Se si cumulano più aiuti «*de minimis*» deve essere verificato il rispetto dei massimali pertinenti, se un aiuto «*de minimis*» si cumula con uno o più aiuti in esenzione, l'aiuto cumulato non può superare l'intensità massima stabilita per quel costo dal regolamento di esenzione applicabile.

Definizione impresa (raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003)

Definizione impresa. Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Definizione di micro impresa. Quando si parla di microimprese ci si riferisce a quelle aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro.

Definizione di piccola impresa. Le piccole imprese sono aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro.

Definizione di media impresa. Le medie imprese italiane ed europee hanno un massimo di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.